

L'ingresso in Italia

L'ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che:

- si presentano attraverso un valico di frontiera
- siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio (pdf 17 KB) equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere
- abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto
- non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione
- non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali
- dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento (vedi tabella) e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l'esibizione del biglietto di ritorno.

Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.

Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d'ingresso o di transito.

Gli stranieri che vengono in Italia per **visite, affari, turismo e studio** per periodi non superiori ai tre mesi, **non devono chiedere il permesso di soggiorno.**

Per lo straniero che proviene da Paesi che **non applicano l'Accordo di Schengen** l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.

Invece, lo straniero che proviene da Paesi che **applicano l'Accordo di Schengen** dovrà presentare la dichiarazione di presenza (pdf 202 KB), entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova.

Per chi **alloggia in strutture alberghiere** costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Dall'8 agosto 2009 è introdotto il **reato di ingresso e soggiorno illegale** nel territorio dello Stato italiano (l.94 del 15/7/2009). Pertanto, chi entra o soggiorna in maniera irregolare in Italia commette il reato di immigrazione clandestina, **punito con un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro**. I cittadini stranieri che entrano o soggiornano in Italia illegalmente sono denunciati al giudice di pace e rimpatriati. Il Questore, pertanto, dopo aver eseguito l'espulsione o il respingimento dello straniero, ne dà comunicazione allo stesso giudice di pace che pronuncia sentenza di non luogo procedere.

20/01/2011